VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 dicembre 2002 in Brescia

tra

La **Lonati S.p.A.** rappresentata dai Sigg. Gian Battista Garza e Massimo Strabla

e

La **R.S.U.** aziendale

Premesso che:

- Lonati S.p.A., con l'introduzione di un più efficiente programma informatico di gestione delle presenze, ha trasferito ai Responsabili di Reparto/Ufficio completa autonomia operativa nell'ambito della concessione di ferie e/o permessi ai dipendenti;

- Tale attività in fase di avanzata applicazione è stata oggetto di esame con la R.S.U.;

- Le parti hanno inteso definire alcune regole utili a prevenire eventuali contenziosi insorgenti in materia.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Criteri per la concessione di ferie e permessi

Fermo restando i disposti contrattuali in materia, i Responsabili potranno concedere ai dipendenti ferie e permessi nei seguenti limiti di residuo negativo del monte ore (Ferie+PAR) complessivamente maturato al mese di richiesta:

periodo gennaio-agosto – residuo negativo non oltre ore 8 (**otto**)

periodo settembre-dicembre - residuo negativo non oltre ore 24 (**ventiquattro**)

2 – Permessi non retribuiti e permessi con recupero

Alternativamente al punto 1 potranno essere concessi:

a) Permessi non retribuiti;
b) Permessi con recupero da effettuarsi nella stessa giornata in cui si è verificata l'assenza. Tali permessi verranno concessi per le assenze di breve durata compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative ravvisate dal Responsabile.

Eventuali casi particolari potranno essere segnalati dai Responsabili all'Ufficio del Personale e/o dalla R.S.U. alla Direzione Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. R.S.U.

p. Lonati S.p.A.